

Legge regionale 09 aprile 2014 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPORT

Art. 18

(Interpretazione autentica degli articoli 11 e 18 della legge regionale 8/2003)

1. In via di interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), per "enti" e "associazioni sportive" si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Nazionale Olimpico e degli Enti di promozione sportiva, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

2. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 per "associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di persone con disabilità e che operano in modo continuativo in tale ambito," si intendono anche i Comitati e le delegazioni delle Federazioni Sportive Nazionali che curano e organizzano l'attività di base e agonistica per gli atleti disabili e delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quali Discipline Sportive Paralimpiche, che hanno sede operativa nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 19

(Modifica all' articolo 23 della legge regionale 18/2013)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole << 30 giugno >> sono sostituite dalle seguenti: << 30 settembre >>.

Art. 20

(Abrogazioni in materia di sport)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) articoli 25, 26, 27 e 28 della legge regionale 8/2003 ;

b) commi 9, 10 e 11 dell' articolo 6 della legge regionale 22/2010 ;

c) comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), modificativo del comma 10 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2010 .